

Odg aggiunto 1841 – 22 maggio 2024

TIROCINIO

1) - **13/UD/2023** - Identificazione dei criteri di computo della durata del tirocinio in coincidenza con periodi di assenza del magistrato per congedo straordinario e astensione.

(relatore Consigliere BASILICO)

La Commissione, all'unanimità, propone al *plenum* di adottare la seguente delibera:

“Come noto l’art. 18, d.lgs. n. 26/06, prevede che il tirocinio dei magistrati ordinari, nominati a seguito del superamento del concorso, *“ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari”*.

L’art. 1, comma 381, l.n. 197/22, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dalla disposizione appena richiamata, *“al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1 dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari”*.

Da ultimo, il comma 4-*bis* dell’art. 11, d.l. n. 215/23, conv. con modif. in l.n. 18/24, ha previsto che le disposizioni della l.n. 197/22, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, *“si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino all’anno 2023”*.

A fronte di una normativa primaria che si limita a definire, nei termini suddetti, la durata del tirocinio (18 mesi, quale regola generale; 12 mesi, in via eccezionale per i concorsi indetti sino al 2023), il Consiglio ha, con delibera del 13.6.12, adottato il Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari (modificato, da ultimo, il 23.2.22), il cui art. 4, rubricato *“Inizio e durata del tirocinio”*, prevede quanto segue:

“1. Il CSM, sentito il Comitato Direttivo della Scuola, definisce con delibera la data di inizio del tirocinio, le scansioni temporali e le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio ordinario e mirato presso gli uffici giudiziari e della sessione presso la Scuola, secondo quanto disposto dagli artt. 20, comma 1, e 21, comma 1, del decreto istitutivo della Scuola. Con la stessa delibera individua le materie oggetto di approfondimento teorico-pratico nella sessione presso la Scuola. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre.

2. Il CSM, dopo l’approvazione della graduatoria ne dà comunicazione al Comitato Direttivo della Scuola, affinché designi i tutori di cui all’art. 20, comma 3, del decreto istitutivo della Scuola, nonché ai Consigli Giudiziari, affinché provvedano tempestivamente all’individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari da proporre per la nomina.

3. Dalla durata di diciotto mesi del tirocinio, stabilita dall’art. 18 del decreto istitutivo della Scuola, sono esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa superiori ai trenta giorni, nonché i periodi feriali di cui all’art. 90 dell’ordinamento giudiziario”.

La regola posta dal comma 3 dell’art. 4 del citato Regolamento risponde evidentemente all’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di predisporre un ciclo di formazione iniziale che consenta al magistrato di acquisire le competenze utili per poter operare con la necessaria serenità ed efficienza presso gli Uffici di prima nomina e la necessità di non procrastinare irragionevolmente il momento del conferimento delle funzioni giudiziarie in presenza di sospensioni temporanee del periodo di formazione che, per la loro durata limitata, non appaiono in grado di incidere significativamente sul completamento della formazione professionale.

In questo quadro generale, il Consiglio è stato nel corso degli anni chiamato a pronunciarsi su alcune questioni specifiche relative alle modalità di computo della durata del tirocinio in caso di fruizione da parte del magistrato di periodi di aspettativa o congedo straordinario.

In particolare, con la risposta al quesito adottata il 9.7.14, il Consiglio, in linea con proprie precedenti determinazioni (delibere del 15.7.09 e 24.7.09), ha fornito chiarimenti in merito alle questioni di seguito indicate:

- a) *“se i periodi di assenza per congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni debbano essere recuperati per intero o solo nella misura eccedente i 30 giorni”;*
- b) *nell’ipotesi di necessità di un recupero integrale, una volta superata la soglia dei 30 giorni, se esso “debba riguardare solo periodi di assenza continuativa per 30 giorni o se ad essi vadano sommati anche i singoli giorni non effettuati in via continuativa”;*

c) *“se per verificare il superamento del limite di 30 giorni si debbano sommare i periodi di aspettativa e quelli di congedo straordinario”;*

d) *“se le ferie maturate durante il tirocinio debbano essere fruito necessariamente entro la data antecedente la presa di servizio presso gli Uffici di destinazione o possano essere fruito, anche in parte, entro il mese di giugno dell’anno successivo”.*

Il Consiglio, constatato che *“superati i trenta giorni, calcolati anche sommando diversi periodi di assenza di durata inferiore, e imputabili a differenti «titoli» (aspettativa o congedo straordinario), deve ritenersi realizzata una interruzione nel tirocinio non compatibile con quella «massima effettività» che lo deve caratterizzare e che impone il recupero del periodo di assenza interamente considerato”*, ha concluso che:

“a) in caso di superamento del periodo di trenta giorni, l’assenza per congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni deve essere recuperata per intero e non solo per la parte eccedente i 30 giorni;

b) il recupero integrale deve riguardare tutti i periodi di assenza superiori a 30 giorni, anche se non continuativi;

c) il superamento del limite di 30 giorni si ottiene anche sommando i periodi di aspettativa e quelli di congedo straordinario;

d) in caso di impossibilità a fruirne prima della presa di servizio presso l’Ufficio di destinazione, le ferie maturate durante il tirocinio possono essere fruito, anche in parte, entro il mese di giugno dell’anno successivo”.

Se, quindi, la normativa secondaria e la sua consolidata interpretazione consiliare offrono un quadro chiaro dei criteri generali di computo della durata del tirocinio nel caso in cui il magistrato fruisca di periodi di aspettativa o di congedo straordinario, appare lecito chiedersi in che modo le regole suddette operino nell’ipotesi in cui tali periodi di assenza ricadano nel periodo feriale, anch’esso sottratto, per espressa previsione regolamentare, dal computo della durata ordinaria del tirocinio.

La questione verte, in altre parole, sull’inclusione o meno delle assenze maturate a titolo di aspettativa o di congedo straordinario nel periodo feriale nel computo delle giornate di assenza ai fini della verifica dell’eventuale superamento del limite massimo di 30 giorni, da cui discende il predetto obbligo di recupero integrale.

A titolo meramente esemplificativo, occorre stabilire se un magistrato che abbia fruito di 90 giorni di aspettativa o congedo straordinario, 20 dei quali ricadenti nel periodo feriale, debba recuperare l’intero periodo di assenza oppure soltanto la differenza tra il totale e la parte maturata nel periodo feriale (nell’ipotetico caso di specie, 70 giorni); o, ancora, se un

magistrato che abbia fruito di 55 giorni di aspettativa o di congedo straordinario, 30 dei quali ricadenti nel periodo feriale, debba recuperare tutti e 55 i giorni di tirocinio oppure, al contrario, se esso sia sottratto *tout court* al meccanismo del recupero, non operante in ragione del mancato superamento della soglia dei 30 giorni ($55-30=25$).

Il dato normativo e la sua interpretazione consiliare inducono a propendere per la tesi della necessità di scomputare i periodi di assenza per aspettativa e congedo straordinario ricadenti nel periodo feriale dal montante complessivo dei giorni di assenza maturati dal magistrato nel periodo di tirocinio.

In primo luogo, come visto, l'art. 4, comma 3, del Regolamento esclude espressamente il periodo feriale da quello rilevante ai fini del calcolo "in positivo" della durata complessiva del tirocinio: ritenere che detto periodo, o una frazione di esso, acquisisca rilevanza "in negativo" ai fini del computo dei giorni di assenza per il solo fatto di coincidere con un periodo di aspettativa o congedo straordinario sarebbe, all'evidenza, un controsenso logico.

In secondo luogo, proprio la scelta di non computare il periodo feriale nel calcolo dei 18 mesi di tirocinio (o, come detto, dei 12 mesi previsti in via eccezionale per i concorsi indetti sino al 2023) appare la ragionevole conseguenza della constatazione della limitata utilità di tale periodo nell'ambito della formazione iniziale, trattandosi, come noto, di periodo in cui la riduzione dell'attività giudiziaria ordinaria determina un affievolimento delle potenzialità formative proprie dell'esperienza svolta negli Uffici giudiziari.

Le medesime, condivisibili ragioni poste a fondamento della scelta consiliare di scomputare il periodo feriale dal termine di durata complessiva del tirocinio inducono, quindi, a ritenere preferibile l'opzione interpretativa che esclude la rilevanza, ai fini del calcolo delle assenze, di quelle verificatesi in tale periodo a titolo di aspettativa o di congedo straordinario: si tratta, infatti, per quanto appena detto, di assenze inidonee ad incidere sulla "effettività dello svolgimento del tirocinio", con conseguente impossibilità di fondare su di esse l'insorgenza di un obbligo di recupero.

In tale senso sembra andare la delibera consiliare del 7.12.22 con cui il Consiglio ha ritenuto che la fruizione da parte di una MOT del congedo matrimoniale dal 9 al 23 agosto 2022, *"quando nel medesimo periodo gli altri magistrati non hanno svolto il tirocinio, avendo fruito delle ferie in ragione del concomitante periodo di sospensione feriale"*, non abbia *"inciso sull'effettività del periodo di tirocinio da lei svolto"*.

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

di approvare le seguenti conclusioni:

- 1) l'assenza per congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni deve essere recuperata per intero e non solo per la parte eccedente i 30 giorni;
- 2) l'obbligo del recupero integrale dei giorni di assenza deriva dal superamento del limite di 30 giorni, calcolati sommando periodi di assenza anche non continuativi;
- 3) ai fini del calcolo delle assenze, i periodi di aspettativa e quelli di congedo straordinario sono equiparati, potendo entrambi concorrere al superamento del limite di 30 giorni;
- 4) le assenze verificatesi nel periodo feriale a titolo di aspettativa o di congedo straordinario devono essere scomutate dal calcolo delle assenze rilevanti ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite massimo di 30 giorni.”